



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

101 - 2022 - 25 - 370

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2022, N. 25

Disposizioni in tema di campagne pubblicitarie realizzate nell'anno 2022

Art. 1

Campagne pubblicitarie tramite le società sportive

1. Una quota pari a euro 4.500.000 delle risorse stanziare per l'anno 2022 ai sensi della legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna) è destinata alla copertura dei costi sostenuti e servizi svolti dalle società professionistiche Cagliari Calcio e Dinamo Sassari per le attività di veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna realizzate nel corso dell'anno 2022, in continuità con quelle eseguite nel triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 11, comma 78, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) e nelle more dell'attuazione per il medesimo anno della nuova procedura di assegnazione delle risorse (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).